ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
15 gennaio 1998 *

Nel procedimento C-403/95 P,

Dieter Obst, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Everberg (Belgio), con l'avvocato Lothar Mahlberg, del foro di Bonn, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marianne Moritz, 25 A, rue de Schönfels, Bridel (Lussemburgo),

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 19 ottobre 1995, nella causa T-562/93, Obst/Commissione (Racc. PI, pag. II-737),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con l'avvocato Bertrand Wägenbaur, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, J. L. Murray e K. M. Ioannou (relatore), giudici,

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: M. B. Elmer
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato in cancelleria il 27 dicembre 1995 il signor Obst ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 1995, nella causa T-562/93, Obst/Commissione (Racc. PI, pag. II-737; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui tale sentenza, dopo aver condannato la Commissione a risarcirlo del danno morale che aveva subito, ha respinto il suo ricorso inteso, da un lato, all'annullamento del parere 18 febbraio 1993, n. 45/93, con il quale il Comitato consultivo delle nomine lo informava che la sua candidatura non doveva essere presa in considerazione, e della decisione 22 marzo 1993, con la quale la Commissione respingeva la sua candidatura, nonché, dall'altro, al risarcimento del danno materiale che aveva asseritamente subito.

2 Dai punti 1-11 della sentenza impugnata emerge:

«1. Il ricorrente, dipendente di grado A4, è capo aggiunto dell'unità "Legislazione relativa ai prodotti vegetali e di alimentazione animale" presso la direzione generale Agricoltura (DG VI).

2. Il 18 dicembre 1991 la Commissione ha deciso di creare, in seno alla DG VI, una nuova unità incaricata di assicurare le ispezioni e i controlli previsti dalla

normativa comunitaria applicabile ai settori veterinario e fitosanitario. Il 30 giugno 1992 la Commissione, conformemente all'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), ha pubblicato l'avviso di posto vacante COM/056/92, concernente il posto di capo dell'unità "Ispezioni e controlli nel settore fitosanitario" e che prevedeva di coprire col grado A3, A4 o A5. Il ricorrente ha presentato l'atto di candidatura il 14 luglio 1992.

3. L'avviso di posto vacante era così formulato:

"Capo unità, incaricato di dirigere e coordinare i lavori dell'unità 'Ispezioni e controlli nel settore fitosanitario' in seno all'ufficio CCE di ispezioni e di controlli veterinari e fitosanitari".

4. Oltre al ricorrente altri cinque interessati hanno presentato l'atto di candidatura a tale impiego tra cui il signor G, dipendente di grado A5, entrato alle dipendenze della Commissione nel giugno 1990 nella stessa unità del ricorrente e che è stato nominato successivamente al posto controverso.

5. L'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN"), dopo l'esame delle candidature, ha deciso, in un primo momento, di non coprire il posto di cui trattasi. Il 7 gennaio 1993 ha proceduto a una nuova pubblicazione dell'avviso di posto vacante aggiungendo "ripubblicazione" (in prosieguo: "nuova pubblicazione"). Tale nuova pubblicazione era sotto tutti gli aspetti identica a quella del 30 giugno 1992.

6. A seguito della nuova pubblicazione, il ricorrente ha presentato nuovamente la sua candidatura il 20 gennaio 1993. Un candidato, che non aveva avanzato la sua candidatura a seguito della prima pubblicazione dell'avviso di posto vacante, ha presentato la sua candidatura a seguito della nuova pubblicazione.

7. Il 12 febbraio 1993 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto contro il "rigetto implicito" della sua candidatura del 14 luglio 1992,

dovuto al fatto che non aveva mai ricevuto decisioni da parte della Commissione prima che il posto fosse oggetto di una nuova pubblicazione.

8. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 settembre 1993, il ricorrente ha proposto un ricorso inteso a far annullare "la decisione implicita di rigetto" della sua candidatura presentata il 14 luglio 1992. Con ordinanza 20 maggio 1994, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile per il motivo che la nuova pubblicazione non poteva essere qualificata decisione implicita di rigetto della candidatura del ricorrente e non costituiva pertanto un atto che gli arrecava pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto (causa T-510/93, Obst/Commissione, Racc. PI, pag. II-461).

9. Nel frattempo, il segretario del Comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il "CCN"), con nota 26 febbraio 1993, aveva informato il ricorrente della conclusione, contenuta nel suo parere 18 febbraio 1993, n. 45/93 (in prosieguo: il "parere del CCN"), secondo cui la sua candidatura non doveva essere presa in considerazione per il posto controverso. Successivamente, dopo aver esaminato le sette candidature registrate a seguito della nuova pubblicazione e il parere del CCN, che si era espresso a favore della candidatura del signor G, l'APN ha nominato al posto controverso il signor G, il quale aveva già presentato la sua candidatura a seguito della prima pubblicazione. Con nota 22 marzo 1993 l'APN ha comunicato al ricorrente la decisione di non accogliere la sua candidatura.

10. Il 6 aprile 1993 il ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, avverso, tra l'altro, la nota del CCN 26 febbraio 1993 e la decisione contenuta nella nota dell'APN 22 marzo 1993.

11. Il 6 agosto 1993 è intervenuta la risposta implicita di rigetto del reclamo del ricorrente».

3 Sulla base delle circostanze di cui sopra il ricorrente ha proposto un ricorso avverso la Commissione inteso, dopo che aveva ritirato talune sue affermazioni iniziali, all'annullamento del parere del CCN e della decisione della Commissione

comunicata con nota 22 marzo 1993. Il ricorrente ha chiesto altresì al Tribunale di condannare la Commissione a risarcirlo del danno morale e materiale da lui asseritamente subito.

La sentenza impugnata

4 Nella sentenza impugnata, il Tribunale, al punto 24, ha dichiarato irricevibili le conclusioni del ricorrente relative all'annullamento del parere del CCN, con la motivazione che la delibera di quest'ultimo costituiva un atto preparatorio, inidoneo, in quanto tale, a incidere sulla posizione statutaria del ricorrente e, di conseguenza, ad arrecargli pregiudizio.

5 Le conclusioni del ricorrente dirette all'annullamento della decisione 22 marzo 1993 con la quale la Commissione aveva respinto la sua candidatura si basano, in sostanza, su sei motivi che deducono, rispettivamente, errori di procedura, violazione dell'art. 45 dello Statuto, sviamento di potere o di procedura, violazione del dovere di sollecitudine nei suoi confronti, violazione del principio di parità di trattamento e, infine, violazione dell'obbligo di motivazione della decisione 22 marzo 1993.

6 Il Tribunale ha respinto i detti motivi di annullamento. Ciononostante, per quanto riguarda il motivo relativo alla mancanza di motivazione, il Tribunale, dopo aver constatato, al punto 78 della sentenza, che la nota 22 marzo 1993 con la quale la Commissione aveva informato il ricorrente del rigetto della sua candidatura non recava alcuna indicazione dei motivi di rigetto e che il ricorrente non aveva ricevuto prima della presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale alcuna decisione motivata di rigetto della sua candidatura, ha rilevato, al punto 79 della sentenza, che il rigetto della detta candidatura non era intervenuto in un contesto conosciuto al ricorrente e che la mera conoscenza dei lavori preparatori per la creazione di una nuova unità non era di per sé idonea a fornire a quest'ultimo una indicazione sufficientemente precisa dei motivi che avevano in concreto indotto l'APN a rigettare la sua candidatura.

7 Tuttavia, il Tribunale ha proseguito il suo esame ed ha constatato, al punto 81 della sentenza impugnata, che il ricorso del ricorrente era in sostanza inteso ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione del rigetto della sua candidatura. In questo contesto, il Tribunale ha considerato che l'annullamento, per difetto di motivazione, della decisione di rigetto della candidatura avrebbe costituito una sanzione sproporzionata e che la concessione di un indennizzo rappresentava la forma di riparazione più soddisfacente sia per gli interessi del ricorrente sia per le esigenze del servizio.

8 Al punto 84, il Tribunale ha altresì respinto le conclusioni del ricorrente intese a far constatare che il rigetto della sua candidatura era intervenuto in modo illegittimo e, al punto 87, quelle intese ad ottenere il risarcimento del danno materiale da lui asseritamente subito.

9 Per quanto riguarda il danno morale, il Tribunale, dopo aver ricordato che, al punto 79 della sua sentenza aveva rilevato che l'APN non aveva motivato la sua decisione, ha considerato, al punto 90, che la totale assenza di motivazione di una decisione di rifiuto di nomina costituisce un illecito amministrativo che dà diritto al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente.

10 Ai fini della valutazione del danno subito, il Tribunale ha considerato, al punto 91, che il ricorrente era stato costretto a proporre un procedimento giudiziario al fine di conoscere la motivazione della decisione che rigettava la sua candidatura. Ciò considerato, il Tribunale, nel valutare il danno subito ex aequo et bono, ha dichiarato che l'attribuzione di una somma di 2 000 ECU costituiva un indennizzo adeguato per il ricorrente.

Le conclusioni e i motivi delle parti

11 Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

« — annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge la domanda e pone a carico del ricorrente le spese da questo sostenute;

— annullare la decisione della convenuta, comunicata con nota 22 marzo 1993, recante rigetto della sua candidatura al posto di cui trattasi;

— dichiarare che il rigetto della candidatura del ricorrente al posto di cui trattasi è avvenuto in violazione della legge;

— dichiarare che la convenuta è tenuta a risarcire il ricorrente per ogni danno materiale che in avvenire possa subire in conseguenza di questo fatto;

— concedere al ricorrente a titolo di equo indennizzo del danno morale da lui subito una somma superiore a 2 000 ECU;

— in subordine: rinviare la causa al Tribunale di primo grado per una nuova udienza, istruttoria e pronuncia;

— condannare la convenuta a tutte le spese di causa ivi comprese quelle relative al procedimento preliminare e quelle relative al presente procedimento;

— se necessario, in subordine: riservare le spese».

12 Nel suo atto di impugnazione, il ricorrente precisa che impugna la sentenza del Tribunale non nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento del parere del CCN, ma solo nella parte relativa al rigetto della sua seconda candidatura del 20 febbraio 1993.

13 Inoltre, per quanto riguarda i motivi del ricorso, il ricorrente precisa di mantenere fermi tutti i capi della domanda e i motivi esaminati dal Tribunale e di invocarli a sostegno del proprio ricorso. I motivi del ricorso si articolano in quattro capi:

a) rigetto della domanda di annullamento della decisione 22 marzo 1993 con la quale la Commissione rigetta la candidatura del ricorrente;

b) illegittimità del rigetto della candidatura del ricorrente al posto controverso;

c) risarcimento del danno materiale e morale;

d) spese.

14 La Commissione conclude per il rigetto del ricorso in quanto manifestamente irricevibile o manifestamente infondato.

Giudizio della Corte

15 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingere in qualsiasi momento l'impugnazione con ordinanza motivata senza passare alla fase orale.

16 Inoltre, a norma dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura precisa che l'atto d'impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto invocati.

17 Da queste due ultime disposizioni consegue che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza nonché gli argomenti di diritto a sostegno della domanda di annullamento della stessa.

18 Secondo una costante giurisprudenza, non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa (v. ordinanze 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/Comitato economico e sociale, Racc. pag. I-2041, punto 10; 7 marzo 1994, causa C-338/93 P, De Hoe/Commissione, Racc. pag. I-819, punto 19; 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione, Racc. pag. I-4379, punto 13, e 17 ottobre 1995, causa C-62/94 P, Turner/Commissione, Racc. pag. I-3177, punto 17).

19 Nella specie, i motivi dedotti dal ricorrente non rispondono a tali precetti.

Sul rigetto della domanda di annullamento della decisione 22 marzo 1993 con la quale la Commissione ha rigettato la candidatura del ricorrente

20 Per quanto riguarda il rigetto della domanda di annullamento della decisione della Commissione del 22 marzo 1993, il ricorrente si avvale di quattro motivi che deducono rispettivamente vizi di procedura, violazione dell'art. 45 dello Statuto, violazione del dovere di sollecitudine e di lealtà nonché violazione del principio di parità.

Sul primo motivo, relativo ai vizi di procedura

21 Questo primo motivo si suddivide in due parti.

22 Nella prima parte, il ricorrente fa presente che, con la formula utilizzata nella nota 22 marzo 1993 («l'autorità che ha il potere di nomina non ha potuto accogliere la sua candidatura al posto da coprire»), l'APN lo ha informato che, per motivi giuridici o altri, era nell'impossibilità di nominarlo al posto controverso. Rimprovera in tal modo al Tribunale di non avere esaminato a sufficienza i fatti all'origine della controversia e questo nonostante che egli si sia espressamente offerto di fornire la prova di quanto deduceva. Aggiunge che in realtà non vi era alcun motivo di impedimento, di modo che la decisione 22 marzo 1993 è inesatta e incorrettamente motivata.

23 Si deve a questo riguardo constatare che il ricorrente, senza precisare i punti della sentenza impugnata, contesta le valutazioni fattuali del Tribunale, di modo che la prima parte di tale motivo ha soltanto ad oggetto il riesame del ricorso. Questa parte non può pertanto essere accolta.

24 Con la seconda parte dello stesso motivo, il ricorrente censura il punto 36 della sentenza impugnata dove il Tribunale ha dichiarato irricevibile, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura, la parte del motivo che deduce un vizio di procedura in seno al CCN, in ragione del fatto che il ricorrente lo aveva sollevato soltanto nel corso della fase orale del procedimento.

25 Il ricorrente considera che il Tribunale ha a torto giudicato irricevibile questo capo della domanda, poiché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, esso sarebbe stato formulato non nel corso della fase orale del procedimento bensì sin dalla fase della replica. Il ricorrente aggiunge che questo capo della domanda era fondato, dal momento che l'APN aveva agito in modo illegittimo, non avendo riprodotto nella formulazione dell'avviso di posto vacante il requisito della «formazione specializzata». Infine, il CCN si sarebbe fatto un'opinione circa il livello del posto controverso solo dopo avere esaminato le candidature.

26 A questo proposito, nella misura in cui la seconda parte di questo motivo l'intesa a contestare il fatto accertato dal Tribunale, secondo cui il ricorrente aveva sollevato detta parte per la prima volta nel corso della fase orale del procedimento, si deve rilevare che soltanto il Tribunale è competente a stabilire in quale momento del procedimento è stato sollevato dinanzi ad esso un motivo. Ne consegue che, senza che occorra esaminare gli altri argomenti relativi a tale parte, questa non può essere accolta.

27 Da quanto precede consegue che il primo motivo del ricorso è manifestamente irricevibile.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 45 dello Statuto

28 Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 45 dello Statuto, il quale prevede uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché l'esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.

29 Secondo questo motivo il Tribunale avrebbe ingiustamente considerato che la Commissione aveva regolarmente esercitato il suo potere discrezionale, perché erano stati presi in considerazione dall'APN elementi non precisati nell'avviso di posto vacante. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha confermato che era necessaria una «formazione specializzata» per il posto da coprire, mentre tale requisito, che non figurava nell'avviso di posto vacante, era stato preteso a posteriori. Aggiunge che, poiché il rigetto della sua candidatura da parte dell'APN era fondato su un manifesto errore di valutazione, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a ulteriore istruttoria o disattendere le affermazioni della Commissione.

30 A questo proposito, dalla sentenza impugnata, in particolare dai punti 44-55, emerge che, dopo aver esaminato in particolare il contenuto dell'avviso di posto vacante, della decisione della Commissione 18 dicembre 1991, relativa alla creazione di una nuova unità, e della comunicazione della Commissione 5 giugno 1991, intitolata «Misure da attuare urgentemente al fine di garantire l'effettivo fondamento del mercato unico nel settore veterinario e fitosanitario», il Tribunale ha considerato, al punto 50, che la Commissione non aveva travalicato i limiti incensurabili del suo potere discrezionale.

31 Parimenti, il Tribunale, dopo aver esaminato, ai punti 51-54, le qualifiche del ricorrente e quelle del signor G, il verbale CCN del 18 febbraio 1993 e il parere di quest'ultimo, nonché l'affermazione del ricorrente secondo la quale il suo rapporto informativo era stato scarsamente preso in considerazione dalla Commissione, al punto 55, ha considerato che, dall'esame del fascicolo non era emerso alcun elemento che consentisse di concludere che la valutazione dei meriti dei candidati era stata inficiata da un errore di fatto o di diritto.

32 Si deve aggiungere che, in detto stesso punto, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente informato dagli atti di causa, ha considerato che non occorreva chiedere alla Commissione, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, di indicare più specificatamente quali fossero le condizioni e le qualifiche richieste dall'avviso di posto vacante di cui il ricorrente non era in possesso né di ascoltare testimoni circa le qualifiche del ricorrente, come quest'ultimo aveva proposto.

33 Ciò considerato, il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione del dovere di sollecitudine e di lealtà

34 Con questo terzo motivo il ricorrente assume che, con riferimento ai due motivi in precedenza esposti, l'APN ha commesso un errore di valutazione, dato che nessun interesse del servizio giustificava la nomina del signor G. Al contrario, il dovere di sollecitudine avrebbe imposto all'APN la nomina del ricorrente.

35 Si deve a questo riguardo rilevare che quest'ultimo non indica con precisione né gli elementi censurati della sentenza impugnata né gli argomenti giuridici a sostegno di tale motivo. Ne consegue che questo motivo è manifestamente irricevibile.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di parità

36 Col quarto motivo il ricorrente rimprovera al Tribunale di aver omesso di motivare il punto 74 della sentenza impugnata.

37 Si deve a questo proposito ricordare che, nel ricorso, il ricorrente aveva sostenuto che la decisione di nomina del signor G era stata adottata in violazione del principio della parità di trattamento, poiché la Commissione non aveva preteso da taluni dipendenti preposti a compiti analoghi una formazione specializzata.

38 Al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha risposto a tale motivo nei seguenti termini:

«Orbene, il Tribunale ricorda come abbia già giudicato, al punto 50, che la Commissione non aveva travalicato i limiti incensurabili del suo potere discrezionale, ritenendo che occorreva nominare, al posto di capo unità, un dipendente in possesso di una formazione specializzata come pure di una esperienza per quanto riguarda i controlli effettuati in loco nei settori di cui trattasi. Ciò considerato, il Tribunale rileva che, anche ammettendo che la Commissione avrebbe dovuto imporre criteri analoghi per altri dipendenti preposti a compiti analoghi, il ricorrente non può avvalersi del principio della parità di trattamento invocando a proprio vantaggio un eventuale illecito commesso a favore di altri (v., per esempio, sentenza del Tribunale 14 maggio 1991, causa T-30/90, Zoder/Parlamento, Racc. pag. II-207, punto 26). Del resto, si deve sottolineare che il motivo non è confortato da alcun argomento a sé stante ed è basato sugli argomenti dedotti nel contesto dei motivi precedenti, che non sono stati accolti».

39 Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto piuttosto interrogarsi sulle ragioni per cui, nel settore veterinario, la Commissione non aveva ritenuto necessario nominare a un posto analogo un capo di unità avente una formazione professionale specializzata. A suo parere, il Tribunale avrebbe dovuto dedurne che una nomina a un posto analogo trovava giustificazione negli elementi della causa; il Tribunale avrebbe dovuto quindi constatare che la restrizione apportata a posteriori con il requisito di una formazione professionale specializzata nel caso del ricorrente violava effettivamente il principio della parità di trattamento ed era pertanto, per questo motivo, illegittima.

40 Si deve a questo proposito constatare che questo motivo, il quale si limita a riprodurre quello invocato dinanzi al Tribunale e a contestare valutazioni fattuali effettuate da quest'ultimo, è in realtà inteso ad ottenere il riesame del ricorso, con la conseguenza che esso è manifestamente irricevibile.

Sull'illegittimità del rigetto della candidatura del ricorrente al posto controverso

41 Per quanto riguarda l'illegittimità del rigetto della sua candidatura al posto controverso, il ricorrente fa presente che questo capo della domanda riguarda unicamente la sua seconda candidatura. Ritiene che egli abbia un interesse a tale accertamento per il motivo che questo gli consentirebbe di ottenere in futuro un indennizzo. Per quanto riguarda la giustificazione del mantenimento della sua domanda, il ricorrente rinvia all'esposizione dei motivi menzionati nel contesto del primo capo della sua domanda.

42 È sufficiente a questo proposito constatare che nell'atto di impugnazione non sono indicati i motivi e gli argomenti dedotti a sostegno della domanda, e che il semplice rinvio all'esposizione dei motivi in precedenza esaminati e relativi all'annullamento della decisione della Commissione 22 marzo 1993 è insufficiente per indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l'annullamento (v., in particolare, sentenza 29 maggio 1997, causa C-153/96 P, De Rijk/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 15). Ne consegue che questo motivo è palesemente irricevibile.

Sul risarcimento del danno materiale e morale

43 Per quanto riguarda il capo della domanda inteso ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale, questo si suddivide in due motivi distinti.

44 Per quanto riguarda, in primo luogo, il motivo relativo al danno materiale, il ricorrente rimprovera al Tribunale di aver commesso un errore di interpretazione delle sue conclusioni. Ritiene che ingiustamente il Tribunale ha considerato che la sua domanda era intesa al pagamento del risarcimento del danno, mentre egli aveva soltanto chiesto che fosse accertato che la Commissione aveva l'obbligo di risarcire qualsiasi danno materiale che potesse sussistere in futuro. Secondo il ricorrente, siffatta domanda è ricevibile, poiché egli ha un interesse legittimo a che siano accertati futuri obblighi di risarcimento a carico dell'APN. Questa domanda sarebbe altresì fondata in quanto, qualora la sua candidatura non fosse stata illegittimamente respinta, egli sarebbe stato nominato al posto controverso.

45 A questo proposito, si deve ricordare che, ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato:

«86. Per quanto riguarda l'asserito danno materiale, il Tribunale ricorda che, per giurisprudenza costante, la responsabilità della Comunità presuppone il coesistere di un insieme di condizioni per quanto riguarda l'illegittimità del comportamento rimproverato alle istituzioni, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno asserito (v., per esempio, sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, Latham/Commissione, già citata, punto 63).

87. Nella specie, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità di questo capo della domanda, si deve constatare come sia pacifico che il ricorrente non ha finora subito danni materiali in conseguenza del fatto che il posto controverso è stato coperto col grado A4, grado nel quale il ricorrente è al momento inquadrato. Ciò considerato, dalla giurisprudenza emerge che il ricorrente non può dedurre alcun danno materiale (v. sentenza 24 gennaio 1991, Latham/Commissione, citata, punto 43)».

46 Si deve constatare che giustamente il Tribunale, dopo aver considerato che tra i presupposti della responsabilità della Comunità figura quello relativo all'effettività del danno, ha respinto le conclusioni del ricorrente senza pronunciarsi sulla ricevibilità di questo capo della domanda. Infatti, anche ammettendo che la domanda del ricorrente dinanzi al Tribunale avesse riguardato, come asserito dal ricorrente, non già il pagamento del risarcimento del danno, ma l'accertamento dell'obbligo della Comunità a pagare un indennizzo, occorre, affinché sia accertato siffatto obbligo della Comunità, che il danno sia effettivo, vale a dire che sussista al momento della presentazione del ricorso. Dal momento che il Tribunale ha constatato, al punto 87, che il ricorrente non aveva subito fino a quel momento danni materiali, i motivi di quest'ultimo su tale punto dovevano essere respinti.

47 Di conseguenza, questo motivo è manifestamente infondato.

48 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il motivo relativo al danno morale, il ricorrente ritiene che esso sia ampiamente superiore all'importo di 2 000 ECU cui la Commissione è stata condannata, dal momento che tale danno non trova la sua causa unicamente nella mancanza di motivazione del rigetto della nomina, ma anche, in sostanza, nell'illegittimo rigetto della sua candidatura, che l'ha notevolmente offeso e ferito.

49 A questo proposito si deve rilevare che questo motivo è fondato sull'illegittimità del rigetto della candidatura del ricorrente da parte dell'APN.

50 Come sopra rilevato, il motivo dell'impugnazione riguardante l'illegittimo rigetto della detta candidatura è stato respinto. Di conseguenza, tale motivo è manifestamente infondato.

51 Ciò considerato, i motivi dedotti dal ricorrente devono, in applicazione dell'art. 119 del regolamento di procedura, essere respinti in quanto manifestamente irricevibili o infondati.

Sulle spese dinanzi al Tribunale

52 Infine, il ricorrente ritiene che, considerato il comportamento della Commissione, il Tribunale avrebbe dovuto condannarla alle spese di causa.

53 A questo proposito è sufficiente ricordare che, qualora siano stati respinti tutti gli altri motivi addotti in un ricorso avverso una sentenza del Tribunale, il motivo relativo alla condanna alle spese dev'essere dichiarato irricevibile, in applicazione dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (sentenza 14 settembre 1995, causa C-396/93 P, Henrichs/Commissione, Racc. pag. I-2611, punti 65 e 66).

54 In considerazione di quanto precede, il ricorso dev'essere interamente respinto.

Sulle spese

55 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, da applicare al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 del medesimo regolamento, il soccombente è condannato alle spese. Ai sensi dell'art. 70 del detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti restano a carico di queste ultime. Tuttavia, ai sensi dell'art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento, l'art. 70 non è applicabile all'impugnazione proposta da un dipendente o da un altro agente di un'istituzione nei confronti di questa. Il ricorrente, poiché è rimasto soccombente, va condannato alle spese del presente procedimento.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 15 gennaio 1998

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quarta Sezione

H. Ragnemalm